



COMUNE DI RESCALDINA

Città Metropolitana di Milano

Piazza della Chiesa n. 15 - 20027 Rescaldina (MI)
Tel. 0331.467811 - www.comune.rescaldina.mi.it
P.IVA 01633080153 - PEC: comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it

Linee guida per la celebrazione dei matrimoni civili

(Delibera della Giunta Comunale n. 11 in data 20.01.2016)

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e sue finalità.

1. Questo atto regola le modalità di svolgimento dei matrimoni civili così come regolati dalle disposizioni del Codice Civile e dal regolamento di Stato Civile, DPR 396/2000. Ove compatibile, i presenti indirizzi si applicano anche alle celebrazioni richieste per l'apposizione della firma sul "Registro delle unioni civili" di cui alla delibera di consiglio comunale n. 17 del 24.04.2015.
2. La celebrazione del matrimonio è una funzione istituzionale garantita.

Art. 2 – Celebrazione

1. I matrimoni civili sono celebrati dal Sindaco quale Ufficiale dello Stato Civile, il quale ha la facoltà di delegare le funzioni ai dipendenti delegati quali ufficiali di stato civile con delega completa o ad uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

Art. 3 – Individuazione della "Casa Comunale" per la celebrazione dei matrimoni Civili.

1. La "Casa Comunale", ai fini di cui all'art. 106 del Codice Civile per la celebrazione dei matrimoni, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni.
2. L'unico locale individuato per la celebrazione dei matrimoni civili è l'attuale sala consiliare posta al primo piano del palazzo comunale in piazza Chiesa n. 15.
3. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale gratuita quando viene svolta per i cittadini residenti a Rescaldina (intendendo anche uno solo dei nubendi residente) e non residenti, durante l'orario di servizio del personale addetto, in vigore in quel momento.
4. Il matrimonio celebrato fuori dal caso previsto dal comma precedente è soggetto al pagamento della tariffa di cui all'art. 12 del presente regolamento.
5. La Giunta Comunale, là dove dovessero esserci impedimenti tecnici per l'utilizzo della sala consiliare individuata al comma 2, con proprio atto individua strutture alternative, sempre nell'ambito delle proprietà comunali, per le finalità di cui al presente regolamento, dandone comunicazione alla Prefettura come prescritto.

Art. 4 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso i nubendi, o i loro testimoni o solo uno di essi (intendendo o solo un nubendo o solo un testimone) siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana.

2. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli stessi nubendi.
3. L'interprete individuato dai nubendi, dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento di Identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

Art. 5 – Matrimonio su delega

1. Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro comune, i nubendi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rescaldina con anticipo di almeno 30 giorni.
2. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.
3. Per il matrimonio celebrato su delega di altro Comune i nubendi dovranno produrre 15 giorni prima della data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione:
 - a) delega del Comune di residenza;
 - b) fotocopia dei propri documenti d'identità;
 - c) fotocopia dei documenti d'identità dei testimoni;
 - d) indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'ufficio;
 - e) indicazione di tutti i dati relativi agli sposi richiesti dall'ISTAT per ogni matrimonio su apposito modello predisposto dall'ufficio.

Art. 6 – Richiesta locali

1. Tutti coloro che intendono celebrare il matrimonio civile presso il locale individuato all'articolo 3, devono presentare domanda per il suo utilizzo al responsabile dell'Ufficio di Stato Civile almeno 30 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari documentati.
2. La prenotazione del locale non può essere effettuata per matrimoni che s'intende celebrare oltre 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. Il responsabile dell'Ufficio di Stato Civile, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di cui al primo comma, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
4. Contestualmente all'autorizzazione saranno comunicati tutti gli estremi per il pagamento delle tariffe di cui al successivo articolo 12, nel caso il pagamento sia dovuto. Il mancato pagamento entro il termine di 5 giorni da quando l'autorizzazione è stata ritirata, costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.
5. L'avvenuto pagamento, nel caso sia dovuto, deve essere dimostrato all'Ufficio dello Stato Civile mediante il rilascio, anche in formato elettronico, della ricevuta dello stesso.

Art. 7 – Indisponibilità dei locali

1. L'indisponibilità del locale adibito alla celebrazione dei matrimoni, salvo cause di forza maggiore, non può essere dichiarata per periodi in cui il locale sia già stato prenotato nei termini indicati dall'articolo 6.
2. Contestualmente alla dichiarazione di indisponibilità o inagibilità del locale dovrà essere individuata una struttura alternativa per la celebrazione dei matrimoni civili con l'adozione della specifica delibera di Giunta da comunicare al Prefetto.

Art. 8 – Prescrizioni per l'utilizzo

1. La sala deve essere disponibile per la cerimonia civile, pulita e sgombra da cose o attrezzature estranee all'arredo ordinario della stessa.
2. La sala delle celebrazioni viene approntata con il solo utilizzo dell'arredo proprio della sala stessa.
3. I richiedenti potranno, a propria cura e spese, integrare l'arredo con elementi temporanei che, al termine della cerimonia, dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
4. Il Comune di Rescaldina si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi temporanei disposti dai richiedenti.
5. È assolutamente vietato gettare riso, confetti, coriandoli od altro all'interno delle strutture comunali. Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato ai soggetti richiedenti, la somma di € 100,00 a titolo di contributo di pulizia.
6. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione (sala consiliare, ambienti percorsi per l'accesso alla sala stessa, oltre all'atrio della casa comunale e sue pertinenze), l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato ai nubendi richiedenti.

Art. 9 – Sosta di autoveicoli

1. La sosta di autoveicoli nello spazio della piazza antistante il palazzo comunale è consentita esclusivamente:
 - a) all'autovettura degli sposi;
 - b) ai veicoli utilizzati da addobbatori professionali per il tempo strettamente necessario alla posa e alla rimozione di eventuali arredi temporanei.

Art. 10 – Orario di celebrazione

1. La data e l'ora del matrimonio devono essere concordate con l'Ufficio dello Stato Civile.
2. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato civile con un intervallo di un'ora tra una celebrazione e l'altra, dando agli sposi la possibilità di usufruire della sala 15 minuti prima e 20 minuti dopo l'ora scelta per la celebrazione del matrimonio.

Il matrimonio può essere celebrato anche sabato pomeriggio, esclusi i mesi di Agosto e Dicembre, alle ore 16 o 16.30 o 17, dando agli sposi la possibilità di usufruire della sala 15 minuti prima e 20 minuti dopo l'ora scelta per la celebrazione del matrimonio. La cerimonia deve comunque concludersi entro le ore 17.45.

È inoltre possibile la celebrazione al sabato pomeriggio in caso di concomitanza di più richieste per la giornata del sabato. In questo caso la concessione è subordinata alla disponibilità del celebrante e del personale addetto.
3. In nessun caso vengono celebrati matrimoni nei giorni festivi e la domenica. Non vengono celebrati matrimoni nemmeno il 24 e 31 dicembre.

Art. 11 – Tariffe

1. Le tariffe per l'utilizzo dei locali e per la celebrazione dei matrimoni sono quelle di cui all'allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
2. L'importo è diversificato a seconda della residenza o meno nel Comune di Rescaldina di almeno uno degli sposi. Si intende come residente anche il cittadino iscritto all'AIRE del Comune di Rescaldina.
3. Le predette tariffe sono determinate ed aggiornate annualmente dalla Giunta

Comunale tenendo conto:

- a) del costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
 - b) del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio: allestimento della sala, spese gestionali, riscaldamento, illuminazione, pulizia della sala.
4. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale della somma corrisposta.
 5. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla parte richiedente o a terzi.

Art. 12 – Rinvio a norme di legge

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente documento si fa rinvio alle norme contenute nel codice civile, al regolamento di Stato Civile e alle convenzioni internazionali in tema di matrimoni.

^ ^

Allegato A Tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili

- **Durante l'orario di lavoro ordinario:**
 - costo per cittadini **residenti** (anche uno solo dei nubendi) e **NON residenti**
 - gratuito**

- **In orario di lavoro straordinario:**
 - costo per cittadini **residenti** (anche uno solo dei nubendi) e **NON residenti**
 - € 150,00**